


AZIENDA USL RIMINI



Regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

Documento sottoscritto tra l'Azienda USL di Rimini e le Organizzazioni Sindacali dell'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria

Sen	Per Competenza Dir. Area U.
APC	Personale
PC	Dir. Tecn. Personale
POC-FOI 603	Personale
AMM-AM	Dir. Amm.
DT	Dir. Amm. e Finanze
VM	Controllo G.
AV	Nucleo Valutazione
Leg.	Leg. Amm.
SIND	SS MT

Novembre 2012

I Parte generale

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Fonti normative

Art. 3 Principi e finalità

Art. 4 Prestazioni erogabili

Art. 5 Forme di esercizio

Art. 6 Personale interessato

Art. 7 Limiti e condizioni per l'esercizio

Art. 8 Equilibrio tra le prestazioni erogate in regime istituzionale e quelle effettuate in regime di ALPI

Art. 9 Attività non rientranti nell'esercizio dell'ALPI

2 Modalità dell'ALPI

Art. 10 Attività libero-professionale in regime ambulatoriale

Art. 11 Attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione diurna

Art. 12 Partecipazione ai proventi di attività richiesta all'Azienda da singoli utenti

Art. 13 Prestazioni richieste da terzi (e convenzioni con fondi assicurativi)

Art. 14 Libera professione su richiesta aziendale (prestazioni integrative/aggiuntive) o simil-ALPI

Art. 15 Attività di consulenza e consulti

Art. 16 Attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

Art. 17 Attività libero-professionale di altre professionalità della dirigenza sanitaria medica (medici competenti, medici autorizzati, medici legali) e casi particolari

3 Il Personale

Art. 18 Personale che esercita attività libero professionale intramoenia

Art. 19 Personale di supporto all'esercizio di attività libero professionale intramoenia

4 Modalità organizzative dell'ALPI

Art. 20 Modalità di prenotazione delle prestazioni

NOT
CIVILE SPTA

Art. 21 Modalità di riscossione degli onorari relativi alle prestazioni

Art. 22 Sedi ed attrezzature

~~Art. 23~~ Orari di svolgimento dell'ALPI

~~Art. 24~~ Programmazione dell'attività

5 Criteri di remunerazione dell'ALPI

Art. 25 Criteri generali di determinazione delle tariffe

Art. 26 Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime ambulatoriale

Art. 27 Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime di ricovero

Art. 28 Criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime di convenzione

Art. 29 Aspetti contabili e fiscali

Art. 30 Costituzione e gestione dei fondi

Art. 31 Criteri generali di liquidazione dei compensi

Art. 32 Copertura assicurativa

6 Autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI

Art. 33 Modalità dell'autorizzazione

Art. 34 Esercizio della facoltà di opzione e rinuncia allo svolgimento di ALPI

7 Funzioni aziendali

Art. 35 Il Direttore Generale

Art. 36 Il Collegio di Direzione

Art. 37 Funzioni di Vigilanza e Controllo dello svolgimento dell'ALPI e della attività assimilata

Art. 38 Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI

Art. 39 Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI

Art. 40 Sanzioni

Art. 41 Disposizioni finali

NOT
COLLETTA

3

1 Parte generale

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento Aziendale disciplina l'attività che viene svolta, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali (ivi compresi eventuali spazi sostitutivi reperiti presso strutture private non accreditate), in regime di libera-professione intramuraria, al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, dal personale del ruolo sanitario appartenente alla dirigenza medica (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari) e dagli altri dirigenti del ruolo sanitario, con apporto di lavoro esclusivo (o dal personale universitario convenzionato, equiparato ai fini assistenziali a medico dirigente) in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9 del d.lgs. 502/1992.

Art. 2

Fonti normative

Il presente Regolamento Aziendale è adottato ai sensi e per gli effetti delle seguenti normative:

- l) decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni- art. 4 commi 10 e 11;
- l) legge n. 724 del 23/12/94, art. 3, comma 6 e 7;
- l) legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- l) decreto del Ministero della Sanità del 31 luglio 1997, recante "Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero - professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del S.S.N.";
- l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72;
- l) decreto legislativo 19/06/1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell'articolo 1 della Legge Delega 30/11/1998, n. 419" e successive modificazioni e integrazioni;
- l) legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 28;
- l) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2000;
- l) contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;
- l) decreto legislativo 28 Luglio 2000, n. 254.;
- l) DG.R. n. 54 del 28/01/2002.
- l) legge 26/05/2004 n. 138 art. 2 septies comma 1;
- l) l. n. 23/12/2004, n. 29;
- l) legge 04/08/2006 n. 248;
- l) legge 3/08/2007 n. 120 art. 1;
- l) legge 4/12/2008 n. 189 art. 1 bis;
- l) DGR n. 200 del 18/02/2008 "Revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN. Attuazione dell'art. 8 comma 5 della legge regionale 23/12/2004 n. 29";
- l) DGR n. 1035 del 2009 "Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR n. 1532 del 2006";
- l) legge 26/02/2010 n. 25 (conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194).
- l) accordo Stato-Regioni del 18-11-2010
- l) legge 26 febbraio 2011, n. 10 (conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225)
- l) legge 24 febbraio 2012, n. 14 (conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216)

Art. 3

Principi e finalità

1. Lo svolgimento dell'attività, libero professionale, di seguito denominata "Attività libero-professionale intramuraria" (ALPI), rappresenta un diritto del personale della dirigenza del ruolo sanitario che lo esercita in conformità di quanto previsto nella legislazione vigente, nelle direttive regionali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro; secondo le finalità e con le modalità ed i limiti indicati nel presente Regolamento Aziendale.
2. L'esercizio dell'ALPI è complementare allo svolgimento dell'attività istituzionale ed è garantito in maniera da non limitare in alcun modo l'assolvimento dei compiti di istituto ed assicurando la piena funzionalità dei servizi.
3. L'attività libero professionale consente, inoltre, di perseguire obiettivi di miglior fruibilità dei servizi da parte del cittadino grazie, anche, all'estensione ed alla diversificazione degli orari di apertura degli stessi, contribuendo, peraltro, alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale.
4. L'erogazione di prestazioni in regime di ALPI avviene garantendo la prevalenza dell'attività resa in regime istituzionale e la salvaguardia delle esigenze del servizio.
5. I dirigenti sanitari interessati all'ALPI assicurano il proprio impegno per garantire la piena funzionalità dei servizi, l'integrale assolvimento dei compiti di istituto ed il perseguimento degli obiettivi attribuiti.
6. Lo svolgimento di ALPI costituisce un'opportunità per il cittadino che può esercitare il diritto di scegliere il professionista al quale rivolgersi per affrontare i propri problemi di salute.
7. La decisione di ricorrere all'ALPI deve essere, tuttavia, il risultato di una libera scelta del cittadino che si fonda sull'esistenza di un rapporto fiduciario con il professionista e/o con l'equipe sanitaria e non la conseguenza, più o meno obbligata, dell'impossibilità dei servizi istituzionali di dare risposte tempestive alla richiesta di prestazioni.
8. Tutto il personale afferente alle unità operative presso le quali si svolge l'ALPI, anche se non direttamente coinvolto nell'esercizio della stessa, è tenuto a garantire, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione assistenziale al paziente che accede al regime libero professionale nonché le attività di carattere generale volte ad assicurare il completamento della prestazione.
9. L'espletamento dell'ALPI non deve contrastare con i fini istituzionali dell'Azienda né, in alcun caso, determinare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda stessa.
10. Lo svolgimento di ALPI deve avvenire nel rispetto di condizioni di equilibrio fra costi e ricavi; le prestazioni possono, pertanto, essere erogate solamente a condizione che la quota parte di tariffa di competenza dell'Azienda garantisca la completa copertura dei costi aziendali.
11. L'esercizio dell'attività libero professionale tende a rendere coerenti gli interessi:
 - dei cittadini, che possono disporre di un'opzione ulteriore per ottenere prestazioni di qualità elevata;
 - del personale dirigente del ruolo sanitario, che ha la possibilità di instaurare un rapporto maggiormente personalizzato con l'utente, in un quadro di autonomia e di responsabilizzazione nello svolgimento dell'attività;
 - dell'Azienda, che ha l'opportunità di arricchire e diversificare la propria capacità di fornire risposta ai bisogni di salute potendo, inoltre, migliorare le condizioni di ammortamento delle attrezzature e di utilizzo della struttura.

MT
CALISTA

①

Q

F

MP

MA

ML

Heit

Art. 4
Prestazioni erogabili

1. L'ALPI è esercitata nella disciplina di appartenenza (disciplina il cui possesso costituisce il requisito di ammissione al concorso pubblico relativo al profilo della dirigenza ed alla qualifica di cui si tratta), limitatamente alle prestazioni già erogate dal professionista in regime istituzionale nella U.O. di provenienza.

2. Il dirigente che intende effettuare in regime di ALPI prestazioni da lui non svolte nell'ambito dell'U.O. di provenienza o non effettuate dall'U.O. stessa, ma rientranti nella disciplina di appartenenza così come definita al precedente punto 1, può essere autorizzato dall'Azienda, con il parere favorevole del Collegio di Direzione che valuterà il caso specifico, in particolare qualora si venisse a configurare una situazione per cui prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale potrebbero essere svolte in regime di ALPI.

3. Il dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non potrebbe esercitare ALPI può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione, ad esercitare ALPI in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa e che le prestazioni oggetto di autorizzazione siano erogate dall'Azienda in regime istituzionale.

4. Possono essere autorizzate in regime di ALPI, limitatamente alla disciplina di appartenenza, le relazioni sanitarie che, per definizione, non hanno finalità medico-legali nonché, limitatamente ai dirigenti in possesso di conforme specializzazione e fermo restando l'esercizio nella disciplina di appartenenza, le perizie medico-legali, entrambe le prestazioni nei limiti e con i vincoli di cui all'art. 7, comma 2.

5. Su conforme parere del Collegio di Direzione può essere autorizzato lo svolgimento di ALPI per prestazioni erogate in forma di "universalismo selettivo" (es. prestazioni odontostomatologiche, prestazioni fisiatriche a cosiddetta bassa priorità) ovvero con delimitazione delle condizioni e/o dei soggetti rispetto ai quali la prestazione è a carico del SSN, con l'esclusione delle prestazioni non comprese nei LEA o non contemplate tra le prestazioni erogate in regime istituzionale.

Art. 5
Forme di esercizio

1. L'ALPI può essere esercitata in forma:

- individuale, per cui la prestazione è erogata dal singolo professionista;
- in equipe (monodisciplinare o pluridisciplinare), per cui la prestazione è erogata da un'equipe di dirigenti sanitari appartenenti ad una singola unità operativa o ad unità operative diverse, con o senza scelta nominativa del dirigente del ruolo sanitario erogatore.

2. L'attività libero-professionale può essere svolta:

- in regime ambulatoriale (comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché la definizione di pacchetti integrati ambulatoriali e/o di day service compatibili con il regime istituzionale);
- in regime di ricovero (ordinario, day surgery, day hospital).

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including "MUT", "SITA", and various illegible marks.]

3. Possono essere ricomprese nell'ALPI le prestazioni rese al domicilio dell'assistito in relazione a particolari esigenze sanitarie richieste dell'assistito stesso ovvero al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni e al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito.

4. L'attività libero professionale si può svolgere anche nelle seguenti forme:

- a) partecipazione a proventi di attività libero professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta nelle forme e nei modi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in struttura di altra Azienda del SSN o presso altre strutture sanitarie non accreditate previa convenzione con le stesse a condizione che si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità;
- b) partecipazione a proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi (utenti associati, aziende o enti) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa secondo programmi predefiniti dall'Azienda d'intesa con le équipe dei servizi interessati e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

4 Gli utenti singoli sono esclusi dalla fattispecie di cui al precedente punto 4b, in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 54/2002

6. Può essere autorizzato lo svolgimento di ALPI nelle strutture dell'Azienda, in regime ambulatoriale, ai dirigenti dipendenti di altra Azienda U.S.L. che, in relazione all'instaurazione di un rapporto convenzionale, svolgano attività lavorativa presso l'Azienda stessa, purché autorizzati anche dall'Azienda di provenienza.

7. Possono essere ricomprese nell'ALPI (simil-ALPI) le prestazioni richieste ai professionisti dall'Azienda ad integrazione delle attività istituzionali, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in particolare in presenza di condizioni temporanee di carenza d'organico.

8. Possono essere ricomprese nell'ALPI le prestazioni finalizzate alla realizzazione di sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici o medico-diagnostici e all'effettuazione di trial clinici richiesti da terzi all'Azienda, autorizzate dal Comitato Etico e disciplinate da specifica convenzione.

Art. 6 Personale interessato

1. Le disposizioni del presente Regolamento Aziendale riguardante l'ALPI, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (compreso il personale universitario convenzionato, equiparato ai fini assistenziali a medico dirigente) a rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 7 Limiti e condizioni per l'esercizio

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7 della L. 412/91, nonché dall'art 72, comma 7, della legge 448/98, dai CCNL e dalla normativa comunque in vigore, l'esercizio dell'ALPI è incompatibile con lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria.

2. Lo svolgimento dell'ALPI non è, inoltre, consentito:

[Area con firme e segni]

precisi vincoli normativi, precludono non solo lo svolgimento dell'attività ordinaria, ma anche la stessa permanenza - seppur volontaria - negli ambienti di lavoro in quanto potenziali fonti di rischi e/o di pregiudizio per l'accertato stato di inidoneità (a titolo esemplificativo e non esaustivo inidoneità/prescrizioni alle mansioni).

3. Quotora l'attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori, provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

I. Durante l'esercizio dell'ALPI non sono consentiti:

- l'uso del ricettario unico nazionale di cui al decreto 18 Maggio 2004 (così come modificato dal decreto 17 Marzo 2008);
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi/prestazioni/ricoveri difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

II. Durante l'esercizio dell'ALPI è consentito l'utilizzo di carta intestata dell'Azienda e/o riportante la denominazione dell'unità operativa cui il professionista appartiene, a condizione che nella stessa carta sia riportata in maniera evidente la dicitura "Attività resa in regime libero-professionale".

II. Tra le forme di pagamento delle prestazioni effettuate in regime di ALPI è escluso l'incasso diretto di denaro contante da parte del professionista che ha erogato la prestazione.

Art. 8

Equilibrio tra le prestazioni erogate in regime istituzionale e quelle effettuate in regime di ALPI

I. L'ALPI è svolta nel rispetto di un rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale in base al quale l'attività istituzionale complessivamente intesa, per unità operativa/équipe, dovrà essere prevalente rispetto a quella libero professionale: in tal senso, l'attività libero professionale non potrà globalmente comportare, per ciascun dirigente, un impegno orario superiore al 50% di quello assicurato per i compiti istituzionali, mentre il volume prestazionale complessivo di attività libero-professionale dell'U.O./équipe non potrà superare il volume prestazionale, riferito alla stessa tipologia, assicurato dalla medesima U.O./équipe in regime istituzionale.

2. Il volume prestazionale erogato in regime istituzionale da prendere a riferimento per le determinazioni di cui al comma 1 è quello (con riferimento alle sole prestazioni oggetto di autorizzazione) definito in sede di negoziazione di budget (tenuto anche conto di eventuali integrazioni concordate in corso di anno) ovvero, in assenza di esplicita indicazione nel documento di budget, il volume di attività istituzionale erogata nell'anno precedente.

3. Il volume prestazionale di attività libero-professionale che può essere erogato dai dirigenti autorizzati, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, a svolgere ALPI in una disciplina differente da quella di appartenenza concorre alla determinazione del volume prestazionale erogato in ALPI dalla U.O. di riferimento.

4. Il verificarsi di squilibri significativi nei tempi d'attesa tra le liste per attività istituzionale e quelle per attività libero-professionale pone l'azienda nelle condizioni di sospendere l'esercizio della libera professione per i professionisti. La sospensione è temporanea e si accompagna alla pianificazione degli strumenti organizzativi e strutturali necessari a riportare il sistema in equilibrio. La sospensione non può protrarsi per più di due mesi e non si può effettuare per più di sei mesi all'anno.

UT
EGILSITA

Art. 9

Attività non rientranti nell'esercizio dell'ALPI

Le seguenti attività, anche qualora possano dare luogo a compensi e indennità, non rientrano tra le attività di libera professione intramuraria e quindi non sono disciplinate dal presente Regolamento Aziendale; il loro svolgimento è, comunque, possibile solamente a seguito del rilascio di specifica e preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione aziendale:

- a) docenza nell'ambito di qualsiasi iniziativa formativa o di aggiornamento, comprese le iniziative organizzate da e presso scuole di ogni ordine e grado nonché in ambito universitario;
- b) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazione a commissioni di concorso;
- d) partecipazione a commissioni presso enti o ministeri;
- e) partecipazione a convegni in qualità di relatore con o senza pubblicazione dei relativi atti;
- f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- g) attività professionale svolta, a titolo gratuito o con rimborso delle sole spese, a favore di ONLUS, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro, a condizione che queste ultime attestino all'Azienda l'effettiva completa gratuità delle prestazioni stesse;
- h) attività svolte per conto dell'autorità giudiziaria in qualità di CTU e altre attività svolte in qualità di componente di un collegio medico legale.

2 Modalità dell'ALPI

Art. 10

Attività libero-professionale in regime ambulatoriale

1. L'esercizio di ALPI in sede ambulatoriale comprende le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) visita
- b) prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche
- c) certificazioni

2. Le prestazioni di cui al punto 1 possono essere erogate:

- in forma individuale, di norma a seguito di scelta nominativa del professionista erogatore da parte dell'utente;
- in equipe, indipendentemente dall'effettuazione di una scelta nominativa da parte dell'utente;

3. Possono essere autorizzate, in relazione a particolari esigenze sanitarie/assistenziali manifestate dall'assistito stesso, in ogni caso con carattere di occasionalità, visite e prestazioni domiciliari.

Art. 11

Attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione diurna

1. L'attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario e di ospedalizzazione diurna (day hospital medico o chirurgico) comprende prestazioni mediche e/o chirurgiche che possono essere erogate:

- a) in forma individuale, a seguito di scelta nominativa del professionista erogatore della prestazione da parte dell'utente, restando garantito il ricovero secondo le modalità ordinarie;

[Area con firme e note manoscritte]

b) in equipe, indipendentemente dall'effettuazione di una scelta nominativa da parte dell'utente.

2 Le attività di cui al comma 1 possono riguardare le seguenti tipologie:

- a) ricovero/ospedalizzazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con prestazione effettuata a pagamento, dal medico o dall'équipe medica scelti, senza trattamento di maggior comfort alberghiero;
- b) ricovero/ospedalizzazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come da precedente punto a), con fruizione, a pagamento, anche di trattamenti di maggior comfort alberghiero.

3. Resta confermata la possibilità di ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale con fruizione, a pagamento, di soli trattamenti alberghieri speciali.

4. La programmazione e l'organizzazione dell'ALPI, sia in regime di ricovero ordinario che di ospedalizzazione diurna, sono da concordarsi con la direzione medica del presidio ospedaliero ove avviene il ricovero stesso.

5. Eventuali prestazioni non esplicitamente richieste dall'utente in regime libero-professionale, ivi comprese le consulenze interne ritenute necessarie, non comportano addebito alcuno in quanto dovute nell'ambito dell'attività istituzionale. Nessun onere aggiuntivo può essere posto a carico del paziente quando, in seguito all'insorgere di complicazioni nel quadro clinico, lo stesso necessiti di ulteriori prestazioni non programmate, indipendentemente dal fatto che queste siano erogate dalla stessa o da altre UU.OO. Aziendali.

6. L'effettuazione di attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione diurna comporta la preventiva determinazione dell'orario supplementare da effettuare da parte del medico o dell'équipe, nei modi di cui al 6° comma dell'articolo 23.

Art. 12

Partecipazione ai proventi di attività richiesta all'Azienda da singoli utenti

1. E' consentita la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

2. Detta tipologia di ALPI è caratterizzata dall'erogazione in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata di prestazioni richieste da singoli utenti a seguito della stipula di convenzione (o del rilascio di specifica autorizzazione) tra l'Azienda e altra azienda del SSN o altra struttura sanitaria autorizzata ma non accreditata a condizione che si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità.

Art. 13

Prestazioni richieste da terzi (e convenzioni con fondi assicurativi)

1. E' consentita la partecipazione dei dirigenti del ruolo sanitario ai proventi di attività professionali a pagamento richieste all'Azienda da terzi pubblici o privati (esclusi gli utenti singoli), anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

MT
GILSTA

1. Detta tipologia di ALPI è caratterizzata dalla stipula di specifici atti convenzionali con i terzi richiedenti attraverso cui sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di erogazione di prestazioni o di pacchetti prestazionali, sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, in forma di libera professione individuale o d'equipe, in questo ultimo caso tendenzialmente assicurando pari opportunità di accesso e criteri di rotazione del personale della struttura aziendale che materialmente eroga la prestazione.

2. Gli accordi con Assicurazioni e Fondi Assicurativi vengono sottoscritti dall'Azienda attraverso la definizione delle prestazioni e delle tariffe oggetto della convenzione. L'attività viene di norma effettuata negli orari e nei giorni previsti per la libera professione individuale e di equipe oppure secondo quanto definito con la sottoscrizione di specifico protocollo.

Art. 14

Libera professione su richiesta aziendale (prestazioni integrative/aggiuntive) o simil-ALPI

1. L'Azienda, al fine di ridurre le liste di attesa o per altre particolari esigenze istituzionali, sia per lo svolgimento di attività in regime ambulatoriale che per quelle di ricovero, può acquisire dai professionisti prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5 comma 7.

2. Le prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda ai propri dipendenti, soprattutto in situazioni di carenza temporanea di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, hanno carattere di temporaneità, andando ad integrare l'attività istituzionale, e sono assimilate all'ALPI.

3. L'acquisizione di prestazioni aggiuntive è consentita all'Azienda, dopo aver verificato la non percorribilità di altre soluzioni organizzative e/o strutturali (con riferimento, in particolare, all'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse disponibili, all'ottimizzazione del patrimonio tecnologico, alla verifica dell'appropriatezza clinica della richiesta di prestazioni, all'utilizzo di altri strumenti contrattuali), per ridurre le liste di attesa o risolvere altre particolari esigenze istituzionali.

4. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive è consentito allorché siano verificate le seguenti condizioni:

- eccezionalità e temporaneità del loro utilizzo;
- preventiva individuazione da parte dell'Azienda delle prestazioni critiche, sia ambulatoriali che di ricovero;
- predeterminazione del periodo di tempo al termine del quale valutare gli esiti del ricorso alle prestazioni aggiuntive;
- carattere di urgenza o di urgenza differibile delle prestazioni richieste;
- garanzia di mantenimento dei volumi di attività istituzionale erogati nell'anno precedente o successivamente concordati;
- quantificazione dei volumi di attività aggiuntiva e dei tempi di erogazione, anche in relazione ai volumi di attività istituzionale assicurati dalle unità operative;
- svolgimento dell'attività aggiuntiva esclusivamente in equipe, a seguito di adesione volontaria dei singoli professionisti.

5. Con riferimento alle prestazioni di cui al presente articolo, per equipe si intende l'insieme di tutti i professionisti, anche di unità operative differenti, che eseguono in regime istituzionale le prestazioni erogate ai sensi del presente accordo.

Art. 15

Attività di consulenza e consulti

1. Attività di consulenza a favore dei servizi sanitari di altra Azienda, Ente o Istituzione pubblica non sanitaria o Istituzione socio-sanitaria senza fini di lucro:

- a) detta tipologia di ALPI è caratterizzata dall'effettuazione di attività di consulenza regolamentata da specifici accordi o convenzioni tra l'Azienda e altra Azienda, Ente o Istituzione pubblica non sanitaria o Istituzione socio-sanitaria senza fini di lucro, tendenzialmente assicurando pari opportunità di accesso e criteri di rotazione del personale della struttura aziendale che materialmente eroga la prestazione;
- b) le convenzioni debbono prevedere le motivazioni e i fini della consulenza, la quantità e la tipologia delle prestazioni, le tariffe (comprehensive di ogni onere a carico dell'Azienda) i limiti di orario dell'impegno (compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro) e la durata della convenzione;
2. Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, già prevista dal D.M. 31.07.1997 ed ora disciplinata dall'art. 58, comma 4, del C.C.N.L. 08.06.2000.

Art. 16

Attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

1. E' consentito ai dirigenti medici chirurghi e medici veterinari nonché agli altri dirigenti del ruolo sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica lo svolgimento di ALPI limitatamente alle prestazioni non erogate in via istituzionale esclusiva dal SSR, sempre che tali prestazioni concorrano ad incrementare la disponibilità operativa del Dipartimento stesso ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.
2. In ragione delle loro caratteristiche peculiari, le attività dei veterinari possono essere svolte anche al di fuori delle strutture aziendali, presso terzi richiedenti.
3. E' consentito ai dirigenti medici chirurghi e medici veterinari, nonché agli altri dirigenti del ruolo sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica, lo svolgimento di simil-ALPI (ai sensi dell'art. 14).
4. Non è consentito l'esercizio dell'ALPI di cui ai precedenti commi 1 e 2 in favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali il dirigente sanitario eserciti funzioni di vigilanza/controllo, in particolare nella condizione di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In ragione delle caratteristiche dell'attività svolta dai dirigenti che lavorano nel Dipartimento di Sanità Pubblica, la verifica dell'assenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto di interessi è svolta dal Direttore del Dipartimento stesso, acquisito il parere del Direttore di unità operativa, con particolare riferimento:
- all'attività svolta dal dirigente richiedente l'autorizzazione all'esercizio di ALPI;
 - alle prestazioni che il dirigente richiede di erogare in regime di ALPI;
 - al/i soggetto/i fruitore/i delle prestazioni
6. Per quanto non specificato nel presente articolo valgono le indicazioni generali del presente Regolamento Aziendale

Art. 17

Attività libero-professionale di altre professionalità della dirigenza sanitaria medica (medici competenti, medici autorizzati, medici legali) e casi particolari

1. Le attività di medico competente, di medico autorizzato e di medico legale, anche in considerazione delle particolari categorie di utenti cui si rivolgono, vengono svolte in ottemperanza alle seguenti indicazioni, assunte in coerenza con le normative legislative, regolamentari, contrattuali nonché agli indirizzi delle autorità amministrative competenti riguardanti le attività medesime:
 - a) Attività di medico competente (art. 25 D. Lgs. n. 81/2008). Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39 del D. Lgs. n. 81/2008, "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente". L'attività di medico competente, quando non sussistono le condizioni sopracitate, deve essere esercitata nella forma della libera professione intramuraria "individuale", indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro richiedente la prestazione libero-professionale sia privato o pubblico, non essendo possibile prevedere la configurazione di tale attività come libera professione "aziendale" per l'incompatibilità e la potenziale distorsione della concorrenza riconducibili al ruolo dell'AUSL in quanto titolare della vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 - b) Attività di medico autorizzato (art. 87 D. Lgs. n. 230/1995 e successive integrazioni e modificazioni, per la sorveglianza medica dei lavoratori radio esposti). L'attività di medico autorizzato può essere esercitata nella forma di ALPI individuale (nulla ostando in quanto la vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori radio esposti è affidata all'ANPA, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 230/1995).
 - c) Attività medico legali: è consentito ai dirigenti medici specialisti in medicina legale lo svolgimento di ALPI con riferimento all'effettuazione di "Perizie medico-legali" e di "Attività di esame documentale e visita finalizzati a relazione medica" in favore del singolo utente, in ambito civile, penale, assicurativo e previdenziale, con l'esclusione dei casi in cui l'effettuazione della prestazione abbia la potenzialità di suscitare una condizione di conflitto di interessi con l'attività dell'Azienda (es. certificazione finalizzata al riconoscimento di invalidità collegiale, certificazione utilizzata per richiesta di danni all'Azienda)
 - d) Attività di esperto qualificato ed esperto in fisica medica (art. 77 D.Lgs. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni, per la sorveglianza fisica dei lavoratori radio esposti, e art. 7 D.Lgs. 187/2000) esercitate dai Dirigenti Fisici. Le attività di esperto qualificato ed esperto in fisica medica possono essere esercitate nella forma di ALPI individuale dal personale che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 77 del D. Lgs. 230/95 ed all'art. 13 del D.Lgs. 187/2000.
2. Qualora l'Azienda instauri rapporti convenzionali di collaborazione strategica con altre aziende sanitarie (regionali o extraregionali) i professionisti interessati possono essere autorizzati, limitatamente alle attività istituzionali rese sulla base di tali rapporti, ad effettuare libera professione presso le aziende predette.
3. In caso di richiesta da parte di altra Azienda U.S.L. od Ospedaliera che intende autorizzare un proprio professionista allo svolgimento di ALPI nel territorio della provincia di Rimini, l'Azienda esprime il proprio parere dopo aver attentamente valutato tutte le possibili implicazioni.

4. Per tutto ciò che non è specificato nel presente articolo vale quanto indicato negli altri articoli del presente Regolamento Aziendale.

3-II Personale

Art. 18

Personale che esercita attività libero professionale intramoenia

Hanno diritto ad esercitare ALPI le seguenti categorie professionali:

- a) il personale dipendente della dirigenza sanitaria medica del SSN (medici chirurghi, medici veterinari e odontoiatri) a rapporto di lavoro esclusivo;
- b) il personale dipendente della dirigenza sanitaria non medica del SSN (biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi) a rapporto di lavoro esclusivo;
- c) il personale universitario convenzionato equiparato ai fini assistenziali al personale dipendente della dirigenza sanitaria medica

Le norme del presente Regolamento Aziendale si applicano, in quanto compatibili, ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che svolgono, previa autorizzazione, attività aziendale a pagamento e nell'ambito di contratti di convenzione.

Art. 19

Personale di supporto all'esercizio di attività libero professionale intramoenia

Lo svolgimento di ALPI da parte dei dirigenti autorizzati può comportare/richiedere la partecipazione di:

- a) personale che concorre in maniera diretta, ed al di fuori dell'orario di lavoro, all'erogazione delle prestazioni;
 - b) personale che collabora indirettamente, ed in orario di lavoro, all'erogazione delle prestazioni; è considerato personale che collabora in maniera indiretta all'erogazione delle prestazioni anche quello impegnato in attività burocratico-amministrative (personale addetto alle prenotazioni, alla riscossione delle tariffe, ecc.) e, comunque, quello non direttamente impegnato nella fase di erogazione delle prestazioni sanitarie effettuate in regime di ALPI (organizzazione/gestione dell'attività sotto l'aspetto amministrativo e sanitario, vigilanza sulle modalità di esercizio, ecc.).
2. Nel caso di cui al punto a) del precedente comma 1, lo svolgimento di attività di supporto all'ALPI è facoltativo (ma deve essere esplicitamente richiesto per ottenere l'autorizzazione) e remunerato con un compenso da determinare in accordo con le OO.SS interessate.
3. Nel caso di cui al punto b) del precedente comma 1, lo svolgimento dell'attività di supporto è dovuto, in quanto parte della normale attività di servizio, ma remunerato con un incentivo determinato, quanto a criteri e modalità di assegnazione, come indicato nell'articolo 30.
4. Il personale di supporto all'ALPI è individuato tra il personale dipendente dell'Azienda secondo quanto previsto nel regolamento dell'attività svolta a supporto della libera professione intramuraria.

int
CG-14-SPTR

5. Con riferimento allo svolgimento dell'attività del personale di supporto si precisa che:

- a) il personale di supporto che partecipa direttamente all'ALPI è da considerare a tutti gli effetti in regime di dipendenza con prolungamento dell'orario di servizio, da giustificarsi con specifica causale di timbratura;
- b) lo svolgimento dei compiti di supporto deve di norma avvenire, per il personale che concorre in maniera diretta all'ALPI, in fasce orarie separate da quelle di svolgimento dell'attività istituzionale;
- c) l'Azienda si riserva la possibilità di sospendere dallo svolgimento dell'attività il personale di supporto che concorre in maniera diretta allo svolgimento di ALPI qualora siano accertati comportamenti contrari alla deontologia professionale e/o in grado di compromettere la qualità delle prestazioni professionali;
- d) al personale di supporto che partecipando allo svolgimento di ALPI in equipe resti assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a 30 giorni continuativi verrà sospesa l'erogazione della quota economica spettante che verrà ripartita tra i restanti componenti dell'equipe.

4 Modalità organizzative dell'ALPI

Art. 20

Modalità di prenotazione delle prestazioni

1. Spetta all'Azienda U.S.L. il compito di garantire lo svolgimento dell'attività di prenotazione delle prestazioni erogate in regime di ALPI sia all'interno che all'esterno delle strutture dell'Azienda stessa:
- a) l'attività di prenotazione delle prestazioni in ALPI erogate in regime ambulatoriale, indipendentemente dal fatto che questa sia svolta presso le strutture dell'Azienda o in spazi sostitutivi, compresi gli ambulatori privati dei professionisti, è svolta attraverso un sistema unico centralizzato, anche con il concorso delle strutture poliambulatoriali private e dei professionisti, assicurando in maniera chiara al cittadino la distinzione rispetto all'attività di prenotazione delle prestazioni rese in regime istituzionale;
 - b) l'attività di prenotazione delle prestazioni di ALPI in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione diurna è effettuata direttamente dall'Azienda presso l'unità operativa interessata dal ricovero.
2. Relativamente alle forme di ALPI la cui attivazione è subordinata alla stipula di convenzione, le modalità di prenotazione verranno definite nel dettaglio attraverso questo ultimo strumento, ferma restando l'attribuzione all'Azienda del compito di provvedervi.
3. L'Azienda garantisce, comunque, la diffusione di adeguate informazioni in merito:
- a) alla disponibilità di prestazioni in regime di ALPI nonché alle condizioni economiche e logistiche per fruire di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in regime libero professionale;
 - b) alle modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime di ALPI.
4. Presso l'ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI è depositato l'elenco dei dirigenti medici e laureati non medici appartenenti alla Dirigenza Sanitaria (compreso il

personale universitario convenzionato, equiparato ai fini assistenziali a medico dirigente) che svolgono attività libero-professionale intramoenia, ambulatoriale o in costanza di ricovero.

— Art. 21 —

Modalità di riscossione degli onorari relativi alle prestazioni

- 1 La riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate in ALPI presso strutture dell'Azienda o al di fuori di essa è compito dell'Azienda che mette in atto tutti gli strumenti atti a garantirne l'effettuazione sotto la propria responsabilità:
 - a) per le prestazioni ambulatoriali il pagamento viene, di norma, effettuato prima dell'erogazione della prestazione a fronte del rilascio di regolare fattura;
 - b) per le prestazioni in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione diurna il 30% dell'importo presunto della prestazione verrà versato all'atto del ricovero o precedentemente ad esso, il resto alla dimissione.
- 2 Le modalità di riscossione dei compensi riguardanti prestazioni erogate in ALPI la cui attivazione è subordinata alla stipula di convenzioni saranno definite in questi ultimi strumenti ferma restando l'attribuzione all'Azienda del compito di provvedervi.
- 3 L'Azienda provvede al recupero dei crediti relativi ai pagamenti non effettuati da parte dei pazienti.

Art. 22

Sedi e attrezzature

1. L'Azienda, nel rispetto dei vincoli stabiliti relativamente al rapporto tra volumi di attività libero professionale e volumi di attività istituzionale, garantisce ai dirigenti del ruolo sanitario il diritto all'esercizio di ALPI mettendo a disposizione presso le proprie strutture spazi, attrezzature e posti letto.
2. L'ALPI ambulatoriale può essere svolta in spazi e locali di strutture aziendali normalmente utilizzati per l'attività ambulatoriale, purché in fasce orarie che consentano di evitare il rischio di interferenza con la normale attività istituzionale.
3. E' facoltà dell'Azienda autorizzare eventuali professionisti interessati allo svolgimento di ALPI in strutture dell'Azienda differenti da quella dove gli stessi svolgono normalmente la propria attività lavorativa, purché situate nell'ambito del territorio provinciale, a condizione che lo svolgimento dell'attività libero professionale si inserisca in un quadro di coerenza con gli obiettivi aziendali.
4. Nel caso in cui gli spazi di cui ai precedenti punti 2 e 3 si rivelassero insufficienti a garantire ai dirigenti del ruolo sanitario il diritto all'esercizio di ALPI l'Azienda, senza che ciò determini alcun onere aggiuntivo per la stessa, provvederà a reperire in via temporanea spazi sostitutivi presso strutture sanitarie private autorizzate non accreditate aventi sede, di norma, in ambito provinciale con le quali verranno stipulate apposite convenzioni, tenuto conto che:
 - a) il dirigente che è già autorizzato allo svolgimento di ALPI in una struttura aziendale potrà essere autorizzato allo svolgimento di ALPI presso strutture sanitarie private non accreditate, solamente a condizione che la Direzione della struttura dove il dirigente svolge l'attività lavorativa attesti l'insufficienza della struttura;

- b) qualora, in deroga a quanto previsto al primo capoverso del presente comma e ferma la limitazione di cui al punto a), lo spazio sostitutivo sia individuato al di fuori della provincia di appartenenza, sarà necessario definire uno specifico accordo con l'Azienda U.S.L. sul cui territorio si trova lo spazio sostitutivo;
- c) il professionista autorizzato ad esercitare la libera professione al di fuori delle strutture aziendali potrà svolgere attività libero professionale presso un'unica sede sostitutiva; è facoltà dell'Azienda autorizzare lo svolgimento di ALPI in un'ulteriore sede sostitutiva a condizione che tale attività libero professionale si inserisca in un quadro di coerenza con gli obiettivi aziendali; non è considerato spazio sostitutivo quello individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento Aziendale.
- d) in deroga a quanto indicato al precedente punto c), i professionisti che alla data di adozione del presente Regolamento siano già autorizzati allo svolgimento di ALPI in più di una sede sostitutiva potranno mantenere fino ad un massimo di due sedi.
1. Durante lo svolgimento di ALPI all'interno delle strutture dell'Azienda i professionisti utilizzano le attrezzature già in dotazione alla struttura stessa.
2. Il professionista che nell'esercizio di ALPI intende utilizzare attrezzature di sua proprietà all'interno dei locali dell'Azienda deve essere specificamente autorizzato dalla Direzione della struttura interessata; l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il professionista fornisca:
- dichiarazione atta a sollevare l'Azienda da ogni onere economico e responsabilità civile, penale ed assicurativa derivante dall'utilizzo dell'apparecchiatura;
 - dichiarazione di rispondenza dell'apparecchiatura alle vigenti norme di legge, con particolare riferimento a quelle di sicurezza e sui dispositivi medici;
 - dichiarazione con la quale il professionista attesta di essere a conoscenza del fatto che nulla gli è dovuto, né dall'Azienda né in termini di variazione della percentuale di compenso, per l'utilizzo dell'apparecchiatura di sua proprietà;
 - impegno a provvedere al regolare svolgimento degli interventi di manutenzione dell'apparecchiatura.
- L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di svolgere accertamenti al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di revocare l'autorizzazione all'uso di attrezzature personali in caso di esito sfavorevole degli accertamenti.

Art. 23
Orari di svolgimento dell'ALPI

1. L'ALPI deve essere svolta esclusivamente nelle sedi, nei giorni e negli orari previsti nel relativo atto autorizzativo, potendo essere ammesse variazioni solamente per eventuali criticità organizzative, con le modalità indicate ai successivi punti.
2. Il dirigente autorizzato allo svolgimento di ALPI (sia in strutture aziendali che al di fuori di esse) che, per intervenute situazioni/impedimenti, non sia in condizione di effettuare, in tutto o in parte, le prestazioni prenotate nell'ambito di una seduta di ALPI può richiedere che lo sportello per l'ALPI, nel caso di ALPI svolta in strutture aziendali, o la segreteria della struttura extraaziendale, nel caso di ALPI in forma allargata, provvedano ad avvisare dell'inconveniente i pazienti interessati, proponendo a questi ultimi una nuova prenotazione in una seduta di ALPI successiva oppure, qualora vi siano le condizioni organizzative, proporre una nuova prenotazione per una seduta aggiuntiva di ALPI; in tal caso il dirigente trasmette, telefonicamente, via fax o attraverso la posta elettronica (eventualmente utilizzando apposito modulo), allo sportello per l'ALPI/segreteria della struttura extraaziendale una

MT
CGILSPIT

comunicazione con la quale avvisa dell'impossibilità di svolgere la seduta di ALPI in modo che queste ultime provvedano, secondo la competenza sopra indicata, all'effettuazione delle modifiche richieste. In caso di richiesta per l'effettuazione di una seduta aggiuntiva straordinaria, lo sportello per l'ALPI provvede a richiedere all'"ufficio agende" la predisposizione informatica di tale seduta onde poter consentire le necessarie variazioni di prenotazione. L'operatore dello sportello per l'ALPI trasmette al professionista conferma delle variazioni effettuate.

1. Ad ogni fine mese lo sportello per l'ALPI fornisce all'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI l'elenco delle variazioni di cui al precedente comma 2.
2. L'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale è svolta dai dirigenti sanitari al di fuori dell'orario di lavoro e dello svolgimento delle attività previste dall'impegno di servizio, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Ove ragioni tecniche/organizzative non consentano l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali in regime libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio (es. laboratorio; procreazione medicalmente assistita; radiologia, quando l'attività è svolta non in sedute dedicate), congiuntamente alla liquidazione delle spettanze verrà comunicato al personale interessato il numero di ore di lavoro da rendere all'Azienda, avendo a riferimento il tempario che dovrà essere preventivamente condiviso con il personale stesso, tenuto conto dei tempi stabiliti per l'erogazione delle medesime prestazioni in regime istituzionale.
4. L'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ordinario o di day-hospital svolta dai dirigenti medici all'interno delle strutture aziendali è di norma esercitata, a parte l'attività chirurgica dedicata, nell'ambito dell'attività di servizio. Congiuntamente alla liquidazione delle spettanze verrà comunicato al personale interessato il numero di ore di lavoro da rendere all'Azienda, avendo a riferimento il tempario che dovrà essere preventivamente condiviso con il personale stesso, tenuto conto dei tempi stabiliti per l'erogazione delle medesime prestazioni in regime istituzionale.
5. Le attività che per le loro peculiarità devono essere rese al di fuori delle strutture aziendali (quali quelle di veterinari, dei medici autorizzati, dei medici competenti, di esperto in fisica medica e esperto qualificato) sono svolte al di fuori dell'orario di servizio.
6. I compensi spettanti per lo svolgimento dell'ALPI sono liquidati solamente dopo verifica positiva del puntuale assolvimento del debito orario istituzionale mensile, effettuata dal competente ufficio dell'U.O. Amministrazione del Personale.

Art. 24

Programmazione dell'attività

1. L'attività istituzionale deve essere prevalente, per ogni unità operativa, rispetto a quella libero-professionale intramuraria.
2. La programmazione dell'attività delle unità operative deve tendere al progressivo allineamento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali ai tempi medi di quelle rese in libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a questa ultima sia conseguenza della libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
3. Le procedure di verifica del rispetto dei vincoli relativi ai volumi di attività e di rispetto dei tempi di attesa sono messe in atto dalle Direzioni dei Dipartimenti competenti, fermo restando la responsabilità

INT
GIL SPIT

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

dei controlli in capo all'Ufficio aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI.

5 Criteri di remunerazione dell'ALPI

Art. 25

Criteri generali di determinazione delle tariffe

1. Fermo restando il principio per cui l'esercizio dell'ALPI non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, le tariffe delle prestazioni rese in regime di ALPI sono definite dalla Direzione dell'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, avendo come riferimento le seguenti indicazioni e principi:
 - a) l'Azienda persegue obiettivi di regolazione e contenimento dei costi a carico dell'utente;
 - b) per l'attività ambulatoriale, le tariffe dell'ALPI non potranno essere inferiori alla tariffa prevista dal nomenclatore regionale per l'attività ambulatoriale o, in mancanza di corrispondenza con il nomenclatore tariffario regionale, alla spesa prevista dalle vigenti disposizioni in materia di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria. L'Azienda può concordare tariffe inferiori per prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa. Per l'attività in regime di ricovero le tariffe dell'ALPI non potranno essere inferiori al corrispondente valore DRG;
 - c) dovrà essere assicurata l'integrale copertura di tutti i costi a carico dell'Azienda, direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'ALPI, comprese le quote di ammortamento di spazi e attrezzature e quelle connesse alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
 - d) le tariffe di libera professione aziendale, individuale o di equipe, riportate nella modulistica o nei diversi documenti aziendali (tariffari, sito internet, opuscoli, etc...) sono sempre da intendersi onnicomprensive, ad esclusione del bollo e dell'eventuale IVA quando non esplicitamente indicati.
 - e) l'Azienda, per il tramite dell'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI, predisporre e rende pubblici il Listino Aziendale della Libera Professione Ambulatoriale ed il Listino Aziendale della Libera Professione in Costanza di Ricovero contenenti l'elenco, con la relativa tariffa, delle prestazioni rese in forma individuale o di equipe, sia per l'attività ambulatoriale che per l'attività in regime di ricovero, di day hospital o di day surgery; entrambi i listini vengono costantemente verificati ed aggiornati.
2. Gli elementi che concorrono alla definizione delle tariffe relative alle prestazioni erogate in regime di ALPI sono i seguenti: compenso del professionista/equipe; compenso per il personale di supporto che partecipa direttamente; costi di produzione diretti e indiretti, fissi e variabili, sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione (quota di ammortamento, manutenzione attrezzature specifiche, materiali di consumo specifici, utenze, ecc.); quota di ricarico dei costi generali d'azienda; imposte, tasse e contributi; quota destinata ai fondi aziendali di perequazione e incentivazione.

Art. 26

Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime ambulatoriale

1. Attività libero-professionale in regime ambulatoriale all'interno delle strutture aziendali

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

11 Modalità di esercizio

L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attività libero-professionale, oltre che in spazi appositamente dedicati, può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare, di norma, orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale). Il personale autorizzato si avvale del sistema centralizzato aziendale per la prenotazione delle prestazioni.

12 Tariffe e modalità di ripartizione

Con riferimento alle prestazioni svolte in spazi aziendali, concorrono alla determinazione della tariffa:

- a) il compenso da corrispondere al professionista/equipe quale onorario della prestazione;
- b) il compenso da corrispondere al personale di supporto che partecipa in maniera diretta all'erogazione delle prestazioni, quando presente, determinato in relazione a quanto stabilito nel regolamento dell'attività svolta dal personale dell'area del comparto a supporto dell'attività di libera professione intramuraria;
- c) la quota a favore dell'Azienda che, tenuto conto anche dell'esigenza di recuperare i costi aziendali, a seconda si tratti di visite o prestazioni strumentali verrà così determinata (prendendo come base di calcolo la tariffa della prestazione):
 - Visite: 15% (comprensiva della quota finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'attività istituzionale e di spese assicurative)
 - Prestazioni strumentali: 25% (comprensiva di spese assicurative e della copertura dei costi di produzione, ammortamento, manutenzione, sostenuti dall'Azienda)
- d) la quota per il pagamento dell'IRAP, fissata dalla vigente normativa (da calcolare sul compenso del professionista/equipe);
- e) le quote per la costituzione dei fondi aziendali di perequazione e incentivazione, determinate come segue (da calcolare sul compenso del professionista/equipe):
 - 5% (perequazione) destinato al personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero professionale intramuraria e che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività medesima;
 - 4% (incentivazione) destinato al personale di supporto indiretto che collabora, in orario di servizio, alla realizzazione dell'ALPI.

2 Attività libero-professionale individuale in regime ambulatoriale presso strutture private non accreditate

2.1 Modalità di esercizio

Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari vengono temporaneamente reperiti all'esterno dell'Azienda in strutture private non accreditate, previa convenzione nella quale vengono disciplinate le modalità gestionali ed organizzative;

Viene stabilito l'elenco, aggiornabile, dei dirigenti sanitari con le relative discipline e le prestazioni che potranno esercitare all'interno della struttura convenzionata, con indicazione delle tariffe. Viene stabilito, altresì, il calendario dei giorni di presenza, anch'esso aggiornabile, articolato per dirigenti sanitari, ambulatorio, giorno ed orario nel quale verrà svolta l'attività.

2.2 Tariffe e modalità di ripartizione

Con riferimento alle prestazioni temporaneamente svolte in spazi sostitutivi, presso strutture private autorizzate ma non accreditate (poliambulatori) la determinazione della tariffa segue i criteri di cui al

[Area con firme e sigilli]

precedente punto 1.2 con l'aggiunta della quota a favore della struttura privata e la riduzione della quota a favore dell'Azienda USL che risulta pari al 6% della tariffa.

Attività libero-professionale individuale in regime ambulatoriale presso studi professionali privati

3) Modalità di esercizio

Non sono rilasciate nuove autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale presso studi professionali privati. Fino alla completa internalizzazione di tutte quelle ancora esistenti e comunque fino alla scadenza delle specifiche disposizioni transitorie, il personale della dirigenza sanitaria autorizzato presso studi professionali per lo svolgimento di tale attività dovrà rispettare le norme che regolano l'attività professionale intramuraria

3) Tariffe e modalità di ripartizione

Con riferimento alle prestazioni temporaneamente svolte presso studi professionali privati, concorrono alla determinazione della tariffa gli stessi elementi di cui al precedente punto 1.2 con una quota a favore dell'Azienda USL pari al 6%.

1. i compensi di cui ai precedenti punti sono da intendere comprensivi degli oneri contributivi quando riferiti al personale del comparto.

Art. 27

Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime di ricovero

1. Modalità di esercizio

L'attività libero-professionale in regime di ricovero, erogata su richiesta scritta del paziente, dalla quale risultino la conoscenza da parte dello stesso delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero-professionali richieste, è svolta in forma individuale o in equipe e si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta, restando garantito al cittadino il ricovero secondo le modalità ordinarie.

Le prenotazioni si effettuano, di norma, a cura dello stesso medico di fiducia o delle segreterie delle singole Unità Operative attraverso l'apposito modulo di richiesta di prestazioni libero-professionali; periodicamente le segreterie provvedono a comunicare alla Direzione i tempi di attesa distinti per tipologia di ricovero.

Ferma restando la facoltà di designazione individuale del medico di fiducia da parte del cittadino, la scelta del regime libero-professionale riguarda l'intera equipe medica di competenza ed è estesa alle equipe dei servizi coinvolti.

2. Criteri di determinazione delle tariffe

Le tariffe per l'attività libero-professionale in regime di ricovero vengono determinate secondo i seguenti criteri:

- compenso da corrispondere al professionista Dirigente medico prescelto (1° operatore): quota % del DRG dal 50% al 100% applicabile al singolo tipo di ricovero;
- compenso da corrispondere a ciascun Dirigente medico dell'equipe chirurgica (2°-3° operatore, anestesista): quota % del DRG dal 20% al 40% applicabile al singolo tipo di ricovero chirurgico;
- compenso da corrispondere individualmente al personale di supporto del comparto che concorre in maniera diretta all'erogazione delle prestazioni chirurgiche determinato in relazione a quanto stabilito nel regolamento dell'attività svolta dal personale dell'area del comparto a supporto dell'attività di libera professione intramuraria;
- importo pari al 50% della tariffa del DRG, di pertinenza dell'Azienda;

14/11
2-12-87

[Handwritten signatures and initials]

- e) importo di pertinenza dell'Azienda pari al 5% delle voci a) e b);
- f) quota pari al 8.5% (o comunque pari a quanto fissato dalla normativa vigente) per il pagamento dell'IRAP sui compensi di cui ai punti a) e b);
- g) quote per la costituzione dei fondi aziendali di perequazione e incentivazione, determinate come segue (da calcolare sul compenso del professionista/equipe):
 - " 5% (perequazione) destinato al personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero professionale intramuraria e che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività medesima;
 - " 4% (incentivazione) destinato al personale di supporto indiretto che collabora, in orario di servizio, alla realizzazione dell'A.L.P.I.
- h) il costo degli eventuali trattamenti alberghieri speciali;

La tariffa all'utente non potrà, comunque, risultare superiore a 2,5 volte il costo del DRG.

- 1.E' a carico del paziente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Azienda per l'acquisto, a seguito di richiesta del paziente stesso, di protesi o altro materiale sanitario di costo superiore rispetto a quello utilizzato nelle prestazioni istituzionali.
- 4.E' a carico del paziente il costo di eventuali prestazioni ulteriori, richieste dal paziente stesso, che non siano previste nell'ambito del percorso diagnostico-terapeutico corrispondente al DRG..
- 5. Nessun onere può esser posto a carico del paziente quando nel corso del ricovero svolto in regime di libera professione insorga la necessità di prestazioni non preventivate (ulteriore intervento operatorio, trasferimento ad altro reparto per complicanze intervenute, ecc....).
- 6. Nessun onere può essere posto a carico dell'utente per l'assistenza medica e sanitaria ausiliaria ricevuta durante la degenza in regime di ALPI.
- 7. La dotazione minima di personale non potrà essere inferiore a quella garantita per la medesima prestazione in regime istituzionale

Art. 28

Criteri di determinazione delle tariffe per ALPI

1. Attività di consulenza previa convenzione

Il compenso per l'attività di consulenza richiesta da altra Azienda o Ente del Comparto o da Istituzioni Pubbliche non sanitarie o Istituzioni Socio Sanitarie senza scopo di lucro, regolamentata da apposita convenzione ai sensi dell'art. 58 CCNL dell'8/06/2000, deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuire, di norma, il 95% al Dirigente che effettua la consulenza, salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate. Per questa tipologia di attività non vengono accantonati i fondi di cui all'articolo 57 lettera i) del CCNL (Perequazione).

2. Attività per prestazioni richieste da terzi (e convenzioni con fondi assicurativi)

Le prestazioni richieste da terzi (pubblici o privati) regolate da specifici atti convenzionali possono essere svolte sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. Le tariffe sono fissate dall'Azienda tenuto conto dei costi di produzione e della quota di proventi per i professionisti.

In ogni caso la ripartizione dei proventi viene definita in specifici protocolli sulla base dell'incidenza dei

osti organizzativi e generali e comunque nel caso di offerta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, i compensi pattuiti per i professionisti non possono superare il 50% della tariffa. Per le altre attività la quota della tariffa stabilita da erogare ai professionisti sarà pari all'80%.
In questa tipologia di attività svolta all'esterno dell'azienda non vengono accantonati i fondi di cui all'articolo 57 lettera i) del CCNL (Perequazione).

1 Attività per prestazioni rese a domicilio

Per le prestazioni rese a domicilio dell'utente l'Azienda accrediterà al professionista il 95% di quanto passato al netto del fondo di perequazione (5%) e IRAP.

Art. 29 Aspetti contabili e fiscali

In base alla circolare INPS n. 57 del 20/04/2012 i compensi della libera professione intramuraria entrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera e) del DPR 22/12/1986 n. 917. Pertanto essendo detti redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, gli stessi non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini pensionistici, secondo il disposto degli articoli 2 e 4 del Decreto Legislativo 2/9/1997 n. 314 e quindi nessun versamento contributivo deve essere effettuato.

In attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 del D.L. n. 175 del 20/06/97, convertito in legge n. 272 del 7/8/97 i compensi per il personale Dirigente Medico e Dirigente del Ruolo Sanitario, sono assoggettati solo al regime fiscale proprio del lavoro dipendente.

A fini della determinazione del reddito i compensi percepiti dal Personale dipendente dal SSN e Universitario Convenzionato per l'attività libero professionale esercitata presso studi professionali privati e a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda, costituiscono reddito nella misura del 75%.

Per il restante personale coinvolto nell'espletamento dell'attività libero professionale ed al quale sono corrisposti specifici compensi previsti nelle relative tariffe, gli emolumenti conseguenti sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per il rapporto di lavoro dipendente, anche previdenziali e assistenziali.

Ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si considerano anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR, approvato con DPR n. 917.

Con la Circolare n. 1 del 2.1.2002 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività libero professionale intramuraria è attività sanitaria e come tale non è configurabile con attività commerciale. Le Aziende Sanitarie Locali non possono, pertanto, esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 bis, del D. Lgs 446/97 e devono determinare la base imponibile con il metodo retributivo.

Art. 30 Costituzione e gestione dei fondi

Tenuto conto che dalle tariffe delle prestazioni libero professionali, ambulatoriali e di ricovero, vengono accantonati i fondi aziendali sia per la perequazione delle discipline dell'Area della Dirigenza Medica/Veterinaria che della Dirigenza del Ruolo Sanitario, sia per l'incentivazione del restante personale

[Area con firme e data 24]

che collabora all'esercizio dell'attività libero professionale, così come previsto dall'art. 57 dei CCNNLL della Dirigenza e dall'art. 12 del DPCM 27/03/2000, di seguito si riportano i criteri di assegnazione dei suddetti fondi:

Fondo per la perequazione delle discipline della Dirigenza Sanitaria con limitata possibilità di esercizio dell'ALPI:

- α) si costituisce per accantonamento della percentuale del 5% calcolata sulla massa dei proventi da libera professione, al netto delle quote a favore dell'Azienda (cioè calcolata sui compensi erogati in stipendio). Dall'erogazione dei fondi di perequazione sono esclusi:
- i dirigenti che già percepiscono compensi legati all'esercizio dell'attività libero professionale nelle forme previste dal presente regolamento;
 - i dirigenti che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria;
 - i dirigenti a regime d'impegno part-time.
- β) il fondo di perequazione, sarà attribuito agli aventi diritto tenendo conto che il beneficio economico derivante non può essere individualmente superiore alla quota media percepita dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale oltre che alla quota annua di retribuzione di risultato stabilita per lo stesso anno (per beneficio medio percepito dai Dirigenti che esplicano l'attività libero professionale si intende la media matematica derivante dal totale dei compensi annualmente corrisposti ai Dirigenti Medici/Veterinari e del Ruolo Sanitario diviso per il numero dei dirigenti stessi). La quota annua del fondo verrà rapportata, per ogni avente diritto, ai periodi di effettiva presenza in servizio secondo gli indicatori in vigore per le quote di retribuzione di risultato all'Area della Dirigenza Medica/Veterinaria e del Ruolo Sanitario.
- γ) una quota del 50% del fondo sarà utilizzata per l'aggiornamento, la formazione e per attività di stage.
- δ) le discipline della Dirigenza Medica destinatarie del fondo sono le seguenti:

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
Organizzazione Servizi Sanitari di Base;
Medicina Trasfusionale;
Pronto Soccorso;
Medicina del Lavoro;
Igiene e Sanità Pubblica
Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Le figure professionali della Dirigenza Sanitaria non medica sono le seguenti:

- Farmacisti;
- Chimici;
- Fisici
- Psicologi

- ε) l'elenco delle figure professionali e delle discipline suindicate potrà essere rivisto sulla base di una verifica periodica al fine di monitorare la reale limitazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intra-moenia.

2) Fondo incentivante per il personale dell'Area del comparto che collabora in orario di servizio all'ALPI:

[Area with multiple handwritten signatures and initials, including "25" and "ALPI"]

- a) si costituisce per accantonamento della percentuale del 4% calcolata sulla massa dei proventi da libera professione, al netto delle quote a favore dell'Azienda (cioè calcolata sui compensi erogati in stipendio); dal beneficio del fondo incentivante sono esclusi tutti coloro che hanno percepito compensi diretti e derivanti dall'esercizio, fuori dell'orario di servizio, dell'attività libero professionale con funzioni di supporto;
- b) il fondo incentivante, derivante dall'ALPI, sarà attribuito con coefficiente 1 al personale dei servizi trasversali effettivamente coinvolti nell'organizzazione dell'attività libero professionale, quali gli uffici amministrativi addetti all'attività di prenotazione e cassa dei Presidi Ospedalieri e Distretti, Unità Operative Bilancio e Risorse Umane, personale coinvolto nella rilevazione dei costi e al personale delle UU.OO., Distretti, Dipartimento di Sanità Pubblica nelle quali viene svolta l'ALPI e che effettivamente collabora nel processo di produzione della prestazione resa in ALPI il predetto fondo sarà distribuito una volta all'anno al sopracitato personale.
- c) la quota incentivante da attribuire singolarmente al personale sopracitato non può essere superiore al 50% della quota media annua percepita dal personale della medesima qualifica che ha esercitato in forma diretta il supporto alla libera professione, fuori dell'orario di lavoro;
- d) l'indicazione nominativa del personale da incentivare è effettuata dalla Direzione Infermieristica e Tecnica, dal Direttore dei Presidi/Distretti/Dipartimento di Sanità Pubblica e dai Direttori dei Servizi del Dipartimento Amministrativo;
- e) la quota annua viene rapportata per ogni avente diritto ai periodi di effettiva presenza in servizio, secondo gli indicatori in vigore per le quote della produttività collettiva. Per il personale a part-time la quota annua viene rapportata oltre che al periodi di effettiva presenza in servizio anche alla percentuale di orario di part time effettuata;
- f) la partecipazione del personale che partecipa indirettamente all'attività libero professionale avviene nell'ambito della normale attività di servizio.
- g) una quota del 20% del fondo sarà utilizzata per l'aggiornamento, la formazione e attività di stage;
- h) la commissione paritetica in sede di liquidazione delle spettanze dovute (Perequazione /Incentivazione) si riserva di valutare eventuali incoerenze rispetto a quanto previsto nel seguente articolo.

Art. 31

Criteri generali di liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi ai professionisti per le prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale è disposta ad avvenuto introito dei relativi proventi (di norma entro il mese successivo). I compensi dei professionisti sono assoggettati alle sole ritenute fiscali, mentre quelli del Personale del comparto sono assoggettati sia alle ritenute fiscali che previdenziali.
2. Tutti i compensi sono accreditati sullo stipendio e certificati all'interno del Modello CUD.
3. L'Azienda, attraverso l'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI, predispone strumenti di controllo da fornire ai professionisti per le verifiche sulle prestazioni erogate.

Art. 32

Copertura assicurativa

1. L'Azienda garantisce ai dirigenti impegnati in ALPI o simil-ALPI le coperture assicurative previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di "responsabilità civile terzi" e di "responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro".
2. La polizza aziendale di responsabilità civile è affiancata e completata, ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 08.06.2000, dalla polizza stipulata dall'Azienda "in nome e per conto di chi spetta", a favore dei dipendenti che intendono garantirsi dall'eventuale azione di rivalsa in caso di sinistro che sia riconosciuto essere stato causato per colpa grave del dipendente stesso.
3. Le coperture di cui ai punti precedenti operano anche se l'ALPI è svolta presso strutture esterne convenzionate, ecc., sempre che le predette attività siano state regolarmente autorizzate.
4. Il dirigente che sia titolare di polizza assicurativa per la "responsabilità civile terzi" non stipulata ai sensi del comma 2 è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI.
5. Per il solo personale della dirigenza non è operante la copertura assicurativa INAIL, in quanto giuridicamente non contemplata per l'ALPI e per la simil-ALPI erogate da detta categoria di personale.

6 Autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI

Art. 33

Modalità dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio di ALPI, o di modifica degli elementi della stessa, può, per ciascun anno, essere presentata all'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI entro il 30 Novembre, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dal 1° gennaio successivo, ed entro il 31 Maggio, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dal 1° luglio successivo.
2. La domanda di autorizzazione all'esercizio di ALPI, o di modifica degli elementi della stessa, deve:
 - a) essere redatta, completa di tutte le indicazioni richieste, in conformità a quanto previsto nella modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI (con almeno le seguenti indicazioni: specialità, sede e locali in cui si intende esercitare l'attività, orari e giorni di svolgimento, proposta di onorario per il dirigente sanitario e/o per l'equipe, eventuale necessità di personale di supporto che collabora in maniera diretta, attrezzature eventualmente utilizzate);
 - b) essere vista dal Direttore dell'Unità Operativa e/o Servizio di appartenenza e dal Direttore del Presidio/Distretto di afferenza del professionista.
3. Il Direttore dell'Unità Operativa e/o Servizio di appartenenza e il Direttore del Presidio/Distretto di cui al punto 2 del presente articolo esprimono parere, secondo le rispettive competenze, in particolare in merito:
 - a) alla presenza di condizioni di incompatibilità/conflicto di interessi riguardanti i professionisti interessati allo svolgimento di ALPI
 - b) alla compatibilità delle modalità di svolgimento dell'ALPI con il sistema di erogazione delle prestazioni a carattere istituzionale;
 - c) alla compatibilità dei volumi prestazionali proposti in regime di ALPI con quelli negoziati in sede

- di budget;
- d) alla disponibilità di spazi e attrezzature;
- e) alla previsione di tempario per l'erogazione delle prestazioni;
- f) alle tariffe/onorari proposti per le prestazioni da erogare in regime di ALPI.

L'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI, esprime l'istruttoria e verificata la conformità della richiesta di autorizzazione alle norme del presente Regolamento Aziendale predispone, di norma entro il limite temporale di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il provvedimento autorizzativo o la comunicazione di diniego.

L'autorizzazione all'esercizio di ALPI è rilasciata dal Direttore dell'UO Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane

L'Ufficio Aziendale cui sono attribuite funzioni amministrative in materia di ALPI trasmette ai responsabili delle Strutture, alle Direzioni Dipartimentali ed ai Direttori delle U.O. interessati copia delle autorizzazioni all'esercizio della libera professione e delle loro eventuali variazioni relative al personale appartenente alla struttura/dipartimento/U.O.

La domanda di autorizzazione all'effettuazione delle visite e prestazioni domiciliari di cui all'art 10 comma 3 è presentata, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, dal professionista interessato al Direttore dell'articolazione aziendale di appartenenza; quest'ultimo, qualora non ravvisi notevoli ostacoli, controfirma il modulo di domanda che dovrà essere trasmesso, precedentemente all'effettuazione della prestazione domiciliare, all'Ufficio Aziendale cui sono attribuite funzioni amministrative in materia di ALPI.

Art. 34

Esercizio della facoltà di opzione e rinuncia allo svolgimento di ALPI

1. Ai sensi della legge 138/2004 e del comma 3 dell'art. 10 del CCNL sottoscritto in data 03.11.2005, i professionisti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria possono revocare tale opzione entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di passare al rapporto di lavoro esclusivo dall'1 gennaio dell'anno successivo.
2. Le comunicazioni di rinuncia allo svolgimento di ALPI presentate dal personale della dirigenza medica hanno decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione.

7 Funzioni aziendali

Art. 35

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:

- a) avvalendosi del Collegio di Direzione, adotta il Regolamento Aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;
- b) assicura la periodica informazione al Collegio di Direzione sull'andamento dell'ALPI, sui costi sostenuti dall'Azienda e sul rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale, in particolare con riferimento alle politiche aziendali in materia di tempi di attesa;
- c) assicura la periodica informazione alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, ai Comitati Consultivi Misti e Parti Sociali in merito all'andamento dell'ALPI, con particolare riferimento ai

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left and center.]

punti di cui alla lettera a) ed alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM 27/03/2000;

Art. 36

Il Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione:

- a) esprime parere sui contenuti del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria prima della sua adozione o di eventuali modifiche;
 - b) formula proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero-professionale intramuraria;
 - c) esprime parere e formula proposte in ordine ai criteri ed alle metodologie di programmazione e di verifica delle liste di attesa nonché riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione, alle iniziative di razionalizzazione della domanda, agli interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'Azienda;
 - d) esprime parere in merito all'esercizio della libera professione intramuraria in discipline equipollenti per quei dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non possono esercitare ALPI;
 - e) esprime parere in merito all'erogazione di prestazioni in regime di ALPI diverse da quelle ordinariamente erogate dalle singole U.O. (ma erogate dall'Azienda);
 - f) esprime valutazioni e pareri in merito all'interpretazione del presente Regolamento Aziendale nonché in merito a questioni che vengano ad esso proposte dalla Direzione Generale dell'Azienda;
 - g) propone tre (3) Dirigenti quali componenti della Commissione di cui all'art. 39.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il Collegio di Direzione può individuare un gruppo di lavoro (Board).

Art. 37

Funzioni generali di Vigilanza e Controllo dello svolgimento dell'ALPI e della attività assimilata

1. La Direzione aziendale, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, di garantire l'attività istituzionale e di salvaguardare la piena tutela all'utenza che sceglie l'attività libero professionale, prevede una serie di controlli, periodici e a campione, attraverso i Direttori dei Presidi Ospedalieri nonché attraverso i Servizi e gli Uffici amministrativi aziendali di supporto, in relazione alle rispettive competenze
2. I Direttori dei Presidi verificano che le prestazioni erogate in LP corrispondano a quelle autorizzate.
3. Le Direzioni Amministrative di Presidio e Distretto verificano che l'attività libero professionale venga effettuata secondo quanto indicato nell'atto autorizzativo (orari, calendario, tariffe, ecc.).
4. L'Ufficio Aziendale cui sono attribuite funzioni amministrative in materia di ALPI provvede a trasmettere all'U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane la quantificazione degli orari da rendere all'Azienda, da parte del personale della dirigenza e del comparto di ciascun dipartimento che svolge ALPI con modalità non distinte dall'attività ordinaria, a fronte delle quote periodicamente attribuite allo stesso personale dalla ripartizione dei proventi.

Art. 38

Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI

Nell'ambito dell'U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane, l'Ufficio Aziendale cui sono attribuiti compiti amministrativi in materia di ALPI provvede alla gestione delle procedure amministrative relative alla libera professione.

L'Ufficio:

- concorre all'elaborazione di protocolli/regolamenti in materia di ALPI e a promuovere l'uniformità aziendale nell'attuazione delle norme e regolamenti in materia;
- fornisce supporto alle funzioni aziendali coinvolte nell'attività di programmazione e organizzazione dell'attività libero professionale, e agli altri soggetti con funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo precedente;
- fornisce supporto ai professionisti interessati allo svolgimento di ALPI al fine di promuovere modalità di organizzazione e sviluppo della stessa coerenti con quanto previsto nel presente Regolamento Aziendale;
- valuta la conformità amministrativa delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di ALPI rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento Aziendale ed alle norme vigenti, predisponendo il relativo provvedimento autorizzativo a firma del Direttore dell'UO Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane;
- collabora alla predisposizione della reportistica periodica sull'andamento dell'attività, da trasmettere al Collegio di Direzione ed alla Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e verifica dell'ALPI;
- si occupa degli aspetti giuridico - economici dell'ALPI e delle relative procedure di liquidazione dei compensi ai professionisti e al personale di supporto.

Art. 39

Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI

1. L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una Commissione paritetica aziendale, costituita dall'Azienda su proposta del Collegio di Direzione, che ha funzioni di:
 - a) promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia di ALPI;
 - b) verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione;
 - c) formulazione al Collegio di Direzione di proposte di modifiche organizzative finalizzate al buon andamento dell'attività.
 - d) istruttoria e parere alla Direzione Aziendale in caso di violazione del presente regolamento.
2. La Commissione è unica per la Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente ed è composta da otto (8) membri, di cui quattro (4) designati dall'Azienda (su proposta del Collegio di Direzione), e quattro (4) designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente. Le funzioni di Segreteria sono affidate ad un operatore dell'Ufficio Aziendale cui sono attribuite funzioni amministrative in materia di ALPI.
3. La Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI stabilisce le proprie modalità di organizzazione e funzionamento, sottoponendo all'approvazione del Collegio di Direzione la relativa proposta di regolamentazione;

NOT
CILE SETA

Q

BRU

30

1/1/1

1/1/1

1/1/1

1/1/1

1/1/1

Art. 40
Sanzioni

A fronte di comportamenti posti in essere in violazione delle normative vigenti e del presente Regolamento, sulla base dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza, dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza dimostrata, della rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate, dell'eventuale recidiva nonché dell'entità del danno provocato, sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da Euro 200 a Euro 500;
- sospensione dell'attività libero professionale fino a 1 mese;
- sospensione dell'attività libero professionale fino a 5 mesi;
- revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale.

E' comunque fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'azione disciplinare e/o ogni altra azione, penale e/o civile, che l'Amministrazione ritenesse da intraprendere nei confronti del dipendente.

Lo svolgimento di attività libero professionale durante i turni di pronta disponibilità, guardia, assenza per malattia e nelle situazioni indicate nell'articolo 7 comporta, comunque, il recupero ad esclusivo favore dell'Azienda delle somme incassate come libera professione.

Per l'erogazione delle sanzioni, e per la sospensione dell'attività libero-professionale di cui all'art. 8, l'Azienda adotta i provvedimenti a seguito di istruttoria e parere della Commissione paritetica di cui all'art. 39.

Art. 41
Disposizioni finali

1. E' disposta la revisione di tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'adozione del presente regolamento, al fine di ricondurle a coerenza con quanto in questo indicato.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle modifiche che interverranno nella vigente normativa.

Latto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL di Rimini

Direttore Sanitario, Saverio Lovecchio

Direttore Amministrativo, Paola Lombardini

Direttore U.O. Amministrazione del Personale,
Stefania Pierigè

Per le Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza Medica e Veterinaria

AAROI - EMAC

CIMO

ANAA

FPCU Medici

ANPO

UO FPC Medici

FUM

UO Medici

97.01

MT
CGLSPTA

per le Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza Sanitaria

BIL SPTA TERENCE MANUOL

AS SNAB

UP Alessandro

Maurizio Terence

Indella John

imini, li

26/11/2012

Dichiarazione d'Intenti

La Direzione Generale:

concordiamo con il regolamento ALPI purchè in questa sede vengano osservate le 3 modifiche che presentiamo e riteniamo necessario ridiscutere, appena sarà posta chiarezza in termini tali su questo punto, il paragrafo relativo al pagamento dell'IRAP:

Art. 7

Limiti e condizioni per l'esercizio

1. Fermo restando il principio per cui la libera professione è espletata al di fuori dell'orario di lavoro, efatte salve le necessità istituzionali, non può comunque essere svolta ALPI nelle seguenti condizioni:

malattia ed infortunio

aspettative, congedi per gravi patologie/handicap

guardia attiva e pronta disponibilità

permessi e distacchi politici e sindacali

episodi compensativi *relativamente alle 7 ore che seguono il turno notturno*

sciopero

ferie, limitatamente ai periodi programmati dal 1° giugno al 30 settembre

8. Qualora l'attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori, provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

Art. 8

Equilibrio tra le prestazioni erogate in regime istituzionale e quelle effettuate in regime di ALPI

4. Il verificarsi di squilibri significativi nei tempi di attesa tra le liste per attività istituzionale e quelle per attività libero-professionale pone l'azienda nelle condizioni di sospendere l'esercizio della libera - professione per i professionisti. La sospensione è temporanea e si accompagna alla razionalizzazione degli strumenti organizzativi e strutturali necessari a riportare il sistema in equilibrio. La sospensione non può protrarsi per più di 2 mesi e non si può effettuare per più di 1 volta all'anno.

Art. 30

Costituzione e gestione dei fondi

1) Fondo per la perequazione delle discipline della Dirigenza Sanitaria con limitata possibilità di esercizio dell'ALPI:

8) le discipline della Dirigenza Medica destinatarie del fondo sono le seguenti:

- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
- Organizzazione Servizi Sanitari di Base;
- Medicina Trasfusionale;
- Pronto Soccorso;
- Medicina del Lavoro;
- Igiene e Sanità Pubblica

- Igiene degli Alimenti e Nutrizione
- Anestesia e Rianimazione

Infine riteniamo che l'accordo dovrà essere ridiscusso tra Direzione e tutte le Organizzazioni Sindacali in relazione alla recente sentenza di cassazione (n.8533/2012) relativa all'IRAP.


Rimini, lì 26/11/2012

Saverio Lovecchio Direttore Sanitario Aziendale

Cristina Trojani segretario aziendale ANAAO

Fulvio Fracassi segretario aziendale AAROI-EMAC

Gabriele Cortellini segretario aziendale CIMO



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - RIMINI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 877

DEL 28 NOV. 2013

All

28 NOV. 2013

Il , il sottoscritto **Dr. Marcello Tonini**,
Direttore Generale dell'Azienda USL Rimini, dà atto dell'adozione
del presente provvedimento, relativamente all'oggetto
sottoindicato.

E' incaricata, **la dott.a Vilma Muccioli**, della redazione del
conseguente verbale in qualità di Segretario verbalizzante.

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA -
APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il Responsabile del Procedimento
Cristina Pagliarani

Cristina Pagliarani

Il Direttore ad interim
U.O. Acquisizione e Sviluppo
Risorse Umane

[Signature]

..... O R I G I N A L E

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il Regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sottoscritto tra l'Azienda USL di Rimini e le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria adottato con delibera del Direttore Generale n. 812 del 06/12/2012, ed entrato in vigore l'1.1.2013;

Considerato che in seguito si è manifestata la necessità di modificare il Regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria di cui sopra, all'articolo 27 "Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime di ricovero", all'articolo 30 "Costituzione e gestione dei fondi", all'articolo 36 "Collegio di Direzione", all'articolo 37 "Funzioni generali di Vigilanza e Controllo dello svolgimento dell'ALPI e della attività assimilata" - all'articolo 39 "Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica";

Dato atto, inoltre, che in data 02/08/2013 è stata adottata la delibera di Giunta Regionale n. 1131 ad oggetto "Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L.120/2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria" e altre norme in materia sanitaria così come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012";

Richiamato il verbale della riunione del 10/10/2013 della Commissione Paritetica aziendale di Promozione e Verifica dell'attività libero professionale intramuraria in cui si sono valutate le modifiche al regolamento relative all'articolo 27 "Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per Alpi svolta in regime di ricovero" e per le quali la Commissione ad unanimità ha espresso parere favorevole;

Acquisito nella riunione del 29/10/2013 il parere favorevole dei Componenti del Collegio di Direzione, alle modifiche al Regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale agli articoli 27 - 30 - 36 - 37 - 39;

Su proposta del Direttore ad interim della U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli articoli 27 - 30 - 36 - 37 - 39 del Regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 06/12/2012, per le motivazioni indicate in premessa, come risulta nell'allegato A al presente provvedimento che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono evidenziate le modifiche/integrazioni.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto corredato dall'allegato A, per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza, alle seguenti articolazioni organizzative dell'Azienda:
 - Al Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri;
 - Al Direttore del Presidio Ospedaliero di Rimini;
 - al Direttore del Presidio Ospedaliero di Riccione;
 - al Direttore dei Distretti di Rimini e di Riccione;
 - al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Al Direttore del Dipartimento Cure Primarie;
 - Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
 - Ai Direttori delle UU.OO. di Staff;
 - Al Direttore dell'U.O Bilancio;
 - Al Direttore dell'U.O. Amministrazione del Personale;
 - Al Direttore dell'U.O. Tecnologie Informatiche e di Rete;
 - Al Direttore dell'U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge.

PARERE FAVOREVOLE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Lombardini

PARERE FAVOREVOLE
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Saverio Lovacchio

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come segue:

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

IL SEGRETARIO
Vilma Mucciolini

Copia della presente deliberazione:

29 NOV. 2013

- ☒ e' pubblicata sul sito internet aziendale, il giorno e per 15 giorni consecutivi, ai sensi art. 32 della L. 69/09.
- ☐ e' inviata alla Regione Emilia-Romagna, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4, c.8, della L. 30.12.1991, n. 412.
- ☒ e' inviata al Collegio Sindacale, ai sensi della vigente normativa.

La presente deliberazione viene inviata, altresì, a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acquisizione Beni e Servizi | <input type="checkbox"/> Dipartimento Patolog. Clin.e Rad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acqu.e Sviluppo Risorse Umane | <input type="checkbox"/> Dipartimento Materno Infantile |
| <input type="checkbox"/> Affari Generali | <input type="checkbox"/> Direzione Infermierist.e Tecnica |
| <input checked="" type="checkbox"/> Amministraz. del Personale | <input type="checkbox"/> Direzione Generale |
| <input type="checkbox"/> Attività Socio Sanitarie | <input type="checkbox"/> Economato |
| <input type="checkbox"/> Attività Tecniche | <input type="checkbox"/> Farmaceutica Ospedaliera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilancio e P.F. | <input type="checkbox"/> Farmaceutica Territoriale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione e Formazione | <input type="checkbox"/> Gestione Contratti |
| <input type="checkbox"/> Controlli Sanitari | <input checked="" type="checkbox"/> Gestione Rischio e Med.Legale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Distretto Riccione | <input type="checkbox"/> Ingegneria Clinica |
| <input checked="" type="checkbox"/> Distretto Rimini | <input type="checkbox"/> Legale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Direzione Tecnica dei Presidi | <input type="checkbox"/> Logistica e Serv. Supporto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dipartimento Sanità Pubblica | <input type="checkbox"/> Mobilità Sanitaria |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dipart. Cure Primarie Rn-Rc | <input type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dipart. Salute Mentale e Dip. | <input checked="" type="checkbox"/> Presidio Ospedaliero Rimini |
| <input type="checkbox"/> Dipart.Malat.Cardiovascolari | <input checked="" type="checkbox"/> Presidio Ospedaliero Riccione |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Chirurgico | <input checked="" type="checkbox"/> Programma di Psicologia |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Emergenza Urgenza | <input checked="" type="checkbox"/> Qualità, Ricerca Organiz.e Innov |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Internistico I | <input checked="" type="checkbox"/> Serv. Prev. Prot. Aziendale |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Internistico II | <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Controllo di Gestione |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Oncologia | <input checked="" type="checkbox"/> Tecnologie Informatiche di Rete |
| | <input type="checkbox"/> A tutti i Servizi |

IL FUNZIONARIO INCARICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29 NOV. 2013
☒ a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente
☐ a seguito di invio alla Regione Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA- GIUNTA REGIONALE

Prot. n. _____ Bologna,
Oggetto: Controllo sugli atti dell'Azienda U.S.L. di Rimini, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 412/1991.
Approvata dalla Giunta Reg.le con provvedimento n. ... del
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Art. 27

Modalità di esercizio e criteri di determinazione delle tariffe per ALPI svolta in regime di ricovero

1. Modalità di esercizio

L'attività libero-professionale in regime di ricovero, erogata su richiesta scritta del paziente, dalla quale risultino la conoscenza da parte dello stesso delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero-professionali richieste, è svolta in forma individuale o in equipe e si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta, restando garantito al cittadino il ricovero secondo le modalità ordinarie.

Le prenotazioni si effettuano, di norma, a cura dello stesso medico di fiducia o delle segreterie delle singole Unità Operative attraverso l'apposito modulo di richiesta di prestazioni libero-professionali; periodicamente le segreterie provvedono a comunicare alla Direzione i tempi di attesa distinti per tipologia di ricovero.

Ferma restando la facoltà di designazione individuale del medico di fiducia da parte del cittadino, la scelta del regime libero-professionale riguarda l'intera equipe medica di competenza ed è estesa alle equipe dei servizi coinvolti.

2. Criteri di determinazione delle tariffe

Le tariffe per l'attività libero-professionale in regime di ricovero vengono determinate secondo i seguenti criteri:

- a) compenso da corrispondere al professionista Dirigente medico prescelto (1° operatore): quota % del DRG ~~di norma dal 20% al 50%~~ al 100% applicabile al singolo tipo di ricovero;
- b) compenso da corrispondere a ciascun Dirigente medico dell'equipe chirurgica (2°-3° operatore, anestesista): quota % del DRG, ~~di norma dal 10% al 20%~~ al 40% applicabile al singolo tipo di ricovero chirurgico.
- c) compenso da corrispondere individualmente al personale di supporto del comparto che concorre in maniera diretta all'erogazione delle prestazioni chirurgiche determinato in relazione a quanto stabilito nel regolamento dell'attività svolta dal personale dell'area del comparto a supporto dell'attività di libera professione intramuraria;
- d) importo pari al 50% della tariffa del DRG, di pertinenza dell'Azienda;
- e) importo di pertinenza dell'Azienda pari al 5% delle voci a) e b);
- f) quota pari al 8.5% (o comunque pari a quanto fissato dalla normativa vigente) per il pagamento dell'IRAP sui compensi di cui ai punti a) e b);
- g) quote per la costituzione dei fondi aziendali di perequazione e incentivazione, determinate come segue (da calcolare sul compenso del professionista/equipe):

- 5% (perequazione) destinato al personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero professionale intramuraria e che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività medesima;

- 4% (incentivazione) destinato al personale di supporto indiretto che collabora, in orario di servizio, alla realizzazione dell'A.L.P.I.

h) il costo degli eventuali trattamenti alberghieri speciali;

i) La tariffa all'utente non potrà, comunque, risultare superiore a 2,5 volte il costo del DRG.

l) l'attribuzione di compensi differenti da quanto previsto alle lettere a) e b) e i) è sottoposta al parere della Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI di cui all'art. 39 del presente regolamento.

3. E' a carico del paziente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Azienda per l'acquisto, a seguito di richiesta del paziente stesso, di protesi o altro materiale sanitario di costo superiore rispetto a quello utilizzato nelle prestazioni istituzionali.

4. E' a carico del paziente il costo di eventuali prestazioni ulteriori, richieste dal paziente stesso, che non siano previste nell'ambito del percorso diagnostico-terapeutico corrispondente al DRG..

5. Nessun onere può esser posto a carico del paziente quando nel corso del ricovero svolto in regime di libera professione insorga la necessità di prestazioni non preventivate (ulteriore intervento operatorio, trasferimento ad altro reparto per complicanze intervenute, ecc....).

6. Nessun onere può essere posto a carico dell'utente per l'assistenza medica e sanitaria ausiliaria ricevuta durante la degenza in regime di ALPI.

7. La dotazione minima di personale non potrà essere inferiore a quella garantita per la medesima prestazione in regime istituzionale

Art. 30

Costituzione e gestione dei fondi

Tenuto conto che dalle tariffe delle prestazioni libero professionali, ambulatoriali e di ricovero, vengono accantonati i fondi aziendali sia per la perequazione delle discipline dell'Area della Dirigenza Medica/Veterinaria che della Dirigenza del Ruolo Sanitario, sia per l'incentivazione del restante personale che collabora all'esercizio dell'attività libero professionale, così come previsto dall'art. 57 dei CCNNLL della Dirigenza e dall'art. 12 del DPCM 27/03/2000, di seguito si riportano i criteri di assegnazione dei succitati fondi:

1) Fondo per la perequazione delle discipline della Dirigenza Sanitaria con limitata possibilità di esercizio dell'ALPI:

α) si costituisce per accantonamento del 5% da calcolare **sul compenso del professionista**, ~~calcolata sulla massa dei proventi da libera professione al netto delle quote a favore dell'Azienda (cioè calcolata sui compensi erogati in stipendio)~~

Dall'erogazione dei fondi di perequazione sono esclusi:

- i dirigenti che già percepiscono compensi legati all'esercizio dell'attività libero professionale nelle forme previste dal presente regolamento;
- i dirigenti che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria;
- i dirigenti a regime d'impegno part-time.

β) il fondo di perequazione, sarà attribuito agli aventi diritto tenendo conto che il beneficio economico derivante non può essere individualmente superiore alla quota media percepita dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale oltre che alla quota annua di retribuzione di risultato stabilita per lo stesso anno (per beneficio medio percepito dai Dirigenti che esplicano l'attività libero professionale si intende la media matematica derivante dal totale dei compensi annualmente corrisposti ai Dirigenti Medici/Veterinari e del Ruolo Sanitario diviso per il numero dei dirigenti stessi). La quota annua del fondo verrà rapportata, per ogni avente diritto, ai periodi di effettiva presenza in servizio secondo gli indicatori in vigore per le quote di retribuzione di risultato all'Area della Dirigenza Medica/Veterinaria e del Ruolo Sanitario.

χ) una quota del 50% del fondo sarà utilizzata per l'aggiornamento, la formazione e per attività di stage.

δ) le discipline della Dirigenza Medica destinarie del fondo sono le seguenti:

- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
- Organizzazione Servizi Sanitari di Base;
- Medicina Trasfusionale;
- Pronto Soccorso;
- Medicina del Lavoro;
- Igiene e Sanità Pubblica
- Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Le figure professionali della Dirigenza Sanitaria non medica sono le seguenti:

- Farmacisti;
- Chimici;
- Fisici
- Psicologi

ε) l'elenco delle figure professionali e delle discipline suindicate potrà essere rivisto sulla base di una verifica periodica al fine di monitorare la reale limitazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intra-moenia.

2) Fondo incentivante per il personale dell'Area del comparto che collabora in orario di servizio all'ALPI:

a) si costituisce per accantonamento del 4% da calcolare ~~sul compenso del professionista/equipe,~~ ~~calcolata sulla massa dei proventi da libera professione, al netto delle quote a favore dell'Azienda (cioè~~ ~~calcolata sui compensi erogati in stipendio)~~ dal beneficio del fondo incentivante sono esclusi tutti coloro che hanno percepito compensi diretti e derivanti dall'esercizio, fuori dell'orario di servizio, dell'attività libero professionale con funzioni di supporto;

b) il fondo incentivante, derivante dall'ALPI, sarà attribuito con coefficiente 1 al personale dei servizi trasversali effettivamente coinvolti nell'organizzazione dell'attività libero professionale, quali gli uffici amministrativi addetti all'attività di prenotazione e cassa dei Presidi Ospedalieri e Distretti, Unità Operative Bilancio e Risorse Umane, personale coinvolto nella rilevazione dei costi e al personale delle UU.OO., Distretti, Dipartimento di Sanità Pubblica nelle quali viene svolta l'ALPI e che effettivamente collabora nel processo di produzione della prestazione resa in ALPI il predetto fondo sarà distribuito una volta all'anno al sopraccitato personale.

c) la quota incentivante da attribuire singolarmente al personale sopraccitato non può essere superiore al 50% della quota media annua percepita dal personale della medesima qualifica che ha esercitato in forma diretta il supporto alla libera professione, fuori dell'orario di lavoro;

d) l'indicazione nominativa del personale da incentivare è effettuata dalla Direzione Infermieristica e Tecnica, dal Direttore dei Presidi/Distretti/Dipartimento di Sanità Pubblica e dai Direttori dei Servizi del Dipartimento Amministrativo;

e) la quota annua viene rapportata per ogni avente diritto ai periodi di effettiva presenza in servizio, secondo gli indicatori in vigore per le quote della produttività collettiva. Per il personale a part-time la

quota annua viene rapportata oltre che al periodi di effettiva presenza in servizio anche alla percentuale di orario di part time effettuata;

f) la partecipazione del personale che partecipa indirettamente all'attività libero professionale avviene nell'ambito della normale attività di servizio.

g) una quota del 20% del fondo sarà utilizzata per l'aggiornamento, la formazione e attività di stage;

h) la commissione paritetica in sede di liquidazione delle spettanze dovute (Perequazione /Incentivazione) si riserva di valutare eventuali incoerenze rispetto a quanto previsto nel seguente articolo.

Art. 36 Il Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione:

a) esprime parere sui contenuti del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria prima della sua adozione o di eventuali modifiche;

b) formula proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero-professionale intramuraria;

c) esprime parere e formula proposte in ordine ai criteri ed alle metodologie di programmazione e di verifica delle liste di attesa nonché riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione, alle iniziative di razionalizzazione della domanda, agli interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'Azienda;

d) esprime parere in merito all'esercizio della libera professione intramuraria in discipline equipollenti per quei dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non possono esercitare ALPI;

e) esprime parere in merito all'erogazione di prestazioni in regime di ALPI diverse da quelle ordinariamente erogate dalle singole U.O. (ma erogate dall'Azienda);

f) esprime valutazioni e pareri in merito all'interpretazione del presente Regolamento Aziendale nonché in merito a questioni che vengano ad esso proposte dalla Direzione Generale dell'Azienda;

g) propone tre (3) Dirigenti quali componenti della Commissione di cui all'art. 39.

h) esprime parere in merito ai punti indicati nella Direttiva Regionale DGR n. 1131 del 2/8/2013.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il Collegio di Direzione individua la Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI di cui all'art. 39 del presente regolamento con funzioni consultive. Le decisioni prese in sede di Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI verranno successivamente ratificate dal Collegio di Direzione.

Art. 37

Funzioni generali di Vigilanza e Controllo dello svolgimento dell'ALPI e della attività assimilata

1. La Direzione aziendale, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, di garantire l'attività istituzionale e di salvaguardare la piena tutela all'utenza che sceglie l'attività libero professionale, prevede una serie di controlli, periodici e a campione, attraverso i Direttori dei Presidi Ospedalieri nonché attraverso i Servizi e gli Uffici amministrativi aziendali di supporto, in relazione alle rispettive competenze

2. I Direttori dei Presidi verificano che le prestazioni erogate in LP corrispondano a quelle autorizzate.
3. Le Direzioni Amministrative di Presidio e Distretto verificano che l'attività libero professionale venga effettuata secondo quanto indicato nell'atto autorizzativo (orari, calendario, tariffe, ecc.).
4. L'Ufficio Aziendale cui sono attribuite funzioni amministrative in materia di ALPI provvede a trasmettere ~~all'U.O. Amministrazione del personale U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane~~ la quantificazione degli orari da rendere all'Azienda, da parte del personale della dirigenza e del comparto di ciascun dipartimento che svolge ALPI con modalità non distinte dall'attività ordinaria, a fronte delle quote periodicamente attribuite allo stesso personale dalla ripartizione dei proventi.

Art. 39

Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI

1. L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una Commissione paritetica aziendale, costituita dall'Azienda su proposta del Collegio di Direzione, che ha funzioni di:

- a) promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia di ALPI;
- b) verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione;
- c) formulazione al Collegio di Direzione di proposte di modifiche organizzative finalizzate al buon andamento dell'attività.
- d) ~~esercizio delle funzioni specificamente individuate dal Collegio di Direzione di cui all'art. 36.~~
- e) ~~espressione del parere di cui all'art. 27 comma 2 lettera l) del presente regolamento~~
- f) istruttoria e parere alla Direzione Aziendale in caso di violazione del presente regolamento.

2. La Commissione è unica per la Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente ed è composta da otto (8) membri, di cui quattro (4) designati dall'Azienda (su proposta del Collegio di Direzione), e quattro (4) designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente. Le funzioni di Segreteria sono affidate ad un operatore dell'Ufficio Aziendale cui sono attribuite funzioni amministrative in materia di ALPI.

3. La Commissione Paritetica Aziendale di Promozione e Verifica dell'ALPI stabilisce le proprie modalità di organizzazione e funzionamento, sottoponendo all'approvazione del Collegio di Direzione la relativa proposta di regolamentazione;